



COMUNE DI CATANZARO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI**

TARI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 130 DEL 30/07/2014;
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 62 DEL 30/03/2017;
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 20/02/2018;
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°63 DEL 30/04/2020;
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°86 DEL 25/06/2020.
MODIFICHE SONO RIPORTATE IN NERETTO E/O SOTTOLINEATE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani**
- Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa rifiuti**
- Art. 5 Soggetto attivo**

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 Presupposto per l'applicazione della TARI**
- Art. 7 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**
- Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art. 9 Superficie degli immobili**

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10 Costo di gestione**
- Art. 11 Determinazione della tariffa**
- Art. 12 Articolazione della tassa sui rifiuti**
- Art. 13 Periodi di applicazione del tributo**
- Art. 14 Tariffe per le utenze domestiche**
- Art. 15 Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 16 Tariffe per le utenze non domestiche**
- Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 18 Scuole statali**
- Art. 19 Tari giornaliera**
- Art. 20 Tributo provinciale**

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21 Riduzioni per le utenze domestiche**
- Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**
- Art. 23 Riduzioni per il recupero**
- Art. 24 Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**
- Art. 25 Agevolazioni per la raccolta differenziata**
- Art. 25 bis Emergenze straordinarie di carattere sanitario o calamità naturali**
- Art. 25 ter Emergenza straordinaria di carattere sanitario – Covid – 19. Norma transitoria**
- Art. 26 Cumul0 di riduzioni ed agevolazioni**

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 27 Obbligo di dichiarazione**
- Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Art. 29 Poteri del Comune**
- Art. 30 Accertamento**
- Art. 31 Sanzioni**
- Art. 32 Riscossione**
- Art. 32 bis Accertamento esecutivo tributario**
- Art. 33 Interessi**
- Art. 34 Rimborsi**
- Art. 35 Somme di modesto ammontare**
- Art. 36 Contenzioso**

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 37 Clausola di adeguamento**
- Art. 38 Entrata in vigore**
- Art. 39 Disposizioni transitorie**
- Art. 40 Disposizioni per l'anno 2020**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente della tassa sui rifiuti (TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera del C.C. n° 30 del 17 marzo 2006, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitari.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Catanzaro nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura di energia elettrica e con consumi azzerati per gli altri servizi (erogazione idrica, calore, gas);
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate (**nel limite massimo del 50% del totale**) e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili (**come gli specchi d'acqua in concessione demaniale del porto, ferma restando la tassabilità delle banchine, degli uffici e similari**) o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti (vedasi anche art. 9, comma 6): le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 27, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tassa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tassa sui rifiuti

1. La TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a

condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati e approvati con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Art. 15 Occupanti le utenze domestiche

1. Il numero degli occupanti le utenze domestiche - Categoria "Abitazioni Private", è determinato:
 - a) per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietà, residente nel Comune di Catanzaro (quindi sia nel caso in cui il cespite abbia lo stesso indirizzo del contribuente che nel caso in cui l'indirizzo del cespite sia diverso da quello del contribuente), dal numero dei componenti del nucleo familiare di appartenenza, rilevato dalle informazioni contenute nel "database" in uso all'Ufficio Anagrafe del Comune;
 - b) per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietà, non residente nel Comune di Catanzaro, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come quello indicato dall'utente o in mancanza quello determinato secondo i seguenti parametri:
 - da mq 0 a mq 50 = 3 componenti;
 - da mq 51 a mq 90= 4 componenti;
 - >mq 90 = 5 componenti.

2. Per ciascuna utenza domestica la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Per le pertinenze dell'abitazione deve essere computata la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica. L'utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. Per quest'ultime deve essere computata la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale della suddetta utenza domestica.

3. I locali di cui al punto 2, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti come sopra determinato, se condotte da persona fisica. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di

recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di unico occupante identificato nella persona assente (esempio: ricoverata in casa di riposo), alla TARI si applicherà la riduzione di cui all'art. 21, comma 1 (casa a disposizione) o in caso di assenza di mobilio o contratti di fornitura di energia elettrica l'esclusione dalla tassa.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività e delle relative sottocategorie, indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta o, comunque, la similitudine dell'attività medesima.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria o alla sottocategoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La TARI applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50 %.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria o sottocategoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al Titolo IV del presente regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero riduzione: 20 %;

b) locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) che sono asserviti da compostiere, riduzione: 10%;

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per le riduzioni previste dalla lettera b) del comma 1, l'utente, iscritto in apposito albo, regolamentato da apposito Regolamento di istituzione dell'albo comunale compostatori, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, l'acquisto (o il comodato in uso gratuito da parte dell'Amministrazione) della predetta compostiera e l'ubicazione della stessa (planimetria, visura catastale ed altro). Alle utenze domestiche, che usufruiranno della riduzione di cui al comma 1, lett b), sarà ritirato il kit per la raccolta dell'umido. Il personale accertatore dell'Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere, previa comunicazione, ad attività di verifica nelle forme previste dall'art. 29 del presente Regolamento.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione da inoltrare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. ~~Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica . abrogato~~

2. Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.

3. ~~La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali. abrogato~~

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, per la produzione di rifiuti assimilati agli urbani (tabella "A"), avviati al recupero per quantitativi superiori a 6,5 tonnellate annue, è ridotta:

a) del 10% per le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, e che si avvarranno, attraverso soggetti terzi (imprese e/o società non affidatarie di servizio comunale per la raccolta differenziata), della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento a proprio carico;

b) del 20% per le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, e che si avvarranno della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento mediante imprese e/o società affidatarie del servizio comunale di raccolta differenziata;

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri

materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, che si avvarranno, attraverso soggetti terzi (imprese e/o società non affidatarie di servizio comunale per la raccolta differenziata), della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento a proprio carico, dovranno produrre annualmente al Comune i seguenti documenti:

a) copia dei contratti stipulati con soggetti terzi incaricati di provvedere al ritiro dei rifiuti e al successivo avvio al recupero o smaltimento, ovvero dichiarazione sottoscritta dalle parti interessate che contenga i termini e le condizioni del ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti nonché gli impianti verso i quali detti rifiuti verranno destinati per il recupero e lo smaltimento;

b) copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), o in alternativa, copia dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti ai sensi dell'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152così come modificato dal D.Lgs3 dicembre 2010 n.205;

c) copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, consegnando la documentazione indicata nel comma 3 del presente articolo, all'Ufficio Tributi del Comune. La riduzione opera di regola mediante conguaglio positivo o negativo alla prima scadenza utile.

5. La presentazione della documentazione di cui al comma precedente risulta indispensabile per dimostrare la produzione superiore alle 6,5 tonnellate annue e il corretto avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti. Qualora non venisse fornita detta documentazione il Comune dovrà applicare al soggetto per intero la tariffa secondo le norme comunali vigenti.

6. Fermo restando le eventuali sanzioni amministrative da comminare, la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non verrà riconosciuta, per l'anno solare successivo, nel caso in cui il personale comunale all'uopo incaricato o gli organi di vigilanza e controllo, rilevino per due volte consecutive nell'anno solare, la non corretta effettuazione della raccolta differenziata. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate al Settore Igiene dell'Amministrazione, che provvederà successivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente periodo, a notificare il Settore Servizi Finanziari – Ufficio tributi per il non riconoscimento della riduzione. La riduzione di che trattasi, a meno di ulteriori recidive, sarà ripristinata dal secondo anno successivo dalla data di rilevazione delle inadempienze.

7. Il Comune potrà comunque effettuare accertamenti, anche attraverso gli organi amministrativi e/o di polizia municipale, per verificare l'effettivo superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, con lo scopo di assicurarsi che non vengano causati danni economici all'amministrazione pubblica sia attraverso conferimenti non autorizzati al servizio pubblico, che per la produzione di rifiuti assimilati avviabili al riciclo, che rientrano nei criteri qualitativi e quantitativi di cui al "Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad esse assimilati" per la gestione urbana e la gestione integrata, sottratti al servizio pubblico e per i quali l'amministrazione pubblica stessa potrebbe ricavare corrispettivi derivanti dalla cessione dei materiali.

Art. 24 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o,

comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70%;
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%;
- elettrauto 70%;
- caseifici, cantine sociali 70%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%;
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%;
- officine di carpenteria metallica 70%;
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%;
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%;
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70%;
- amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 70%;

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- a) denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso;
- c) copia dei contratti stipulati con soggetti terzi incaricati di provvedere al ritiro dei rifiuti e al successivo avvio al recupero o smaltimento, ovvero dichiarazione sottoscritta dalle parti interessate che contenga i termini e le condizioni del ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti nonché gli impianti verso i quali detti rifiuti verranno destinati per il recupero e lo smaltimento;
- d) copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), o in alternativa, copia dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti ai sensi dell'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152così come modificato dal D.Lgs3 dicembre 2010 n.205;

In difetto della documentazione di cui sopra, l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

5. Fermo restando le eventuali sanzioni amministrative da comminare, la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non verrà riconosciuta, per l'anno solare successivo, nel caso in cui il personale comunale all'uopo incaricato o gli organi di vigilanza e controllo, rilevino per due volte consecutive nell'anno, la non corretta effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate al Settore Igiene dell'Amministrazione, che provvederà successivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente periodo, a

notiziare il Settore Servizi Finanziari – Ufficio tributi per il non riconoscimento della riduzione. La riduzione di che trattasi, a meno di ulteriori recidive, sarà ripristinata dal secondo anno successivo dalla data di rilevazione delle inadempienze.

Art. 25 – Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

Art. 25 bis “ Emergenze straordinarie di carattere sanitario o calamità naturali “

1. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche e professionali o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con apposita delibera può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di riconoscimento di riduzione tariffaria, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi impreveduti ed imprevedibili.

Art. 25 ter “ Emergenza straordinaria di carattere sanitario – Covid – 19. Norma transitoria “

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso l'attività in conseguenze di disposizioni nazionali, regionali o comunali, adottate in conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto della pandemia da Covid – 19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 2;

2. La riduzione della componente variabile, di cui al precedente comma, tra un minimo del 25% ed un massimo del 50%, è estesa anche alle utenze non domestiche, individuate da apposite disposizioni nazionali e/o regionali e/o comunali, che, pur non gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio;

3. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è finanziato dalla fiscalità generale dell'Ente, secondo la normativa vigente (art. 1, comma 660, della Legge 147/2013), ovvero da appositi fondi a tal fine destinati dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia;

4. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di chiusura dell'attività compreso nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 (o comunque per un periodo maggiore, estensibile con apposito atto deliberativo dell'Amministrazione) e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze non domestiche che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze, con relativo conguaglio.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili le condizioni per il riconoscimento di più riduzioni o agevolazioni, il Comune riconoscerà quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal proprietario o dall'occupante possessore a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il Comune di Catanzaro designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo **in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31), settembre (30) e dicembre (5), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.**

2. La TARI è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione n° 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di avviso di pagamento. Il suddetto sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'accertamento con irrogazione di sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 e seguenti, comma 1, oltre agli interessi di mora, **calcolati al tasso legale vigente e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.**

4. Le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, sono rateizzabili secondo la seguente griglia:

fascia di importo	numero massimo rate
da € 100,00 a € 500,00	fino a 12 rate mensili
da € 500,00 a € 2.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 2.000,01 a € 4.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 4.000,01 a € 10.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 10.000,01	fino a 60 rate mensili

Articolo 32 bis - Accertamento esecutivo tributario

1. *Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

2. *Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.*

3. *Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.*

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Decorso 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

6. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di Catanzaro;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

8. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi

qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dall' 1 gennaio.

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e/o Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. **Per il solo anno 2020, per l'emergenza epidemiologica Covid -19 in atto, il versamento della prima rata (31 maggio 2020) è sospeso e rinviato al 5 dicembre 2020 unitamente all'ultima rata.**
4. **Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate a seguito di successivi interventi legislativi in materia.**

ALLEGATO A

LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattierocasearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terrenoproveniente da siti contaminati)

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie (valida solo ai fini dell'assimilazione. La relativa tariffa è unica per la categoria di appartenenza/assegnazione):

Comuni con più di 5.000 abitanti
<p>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</p> <p>a) associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politiche, culturali, sindacali, previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico – economiche, religiose;</p> <p>b) scuole da ballo;</p> <p>c) sale da gioco;</p> <p>d) sale da ballo e da divertimento;</p> <p>e) musei e gallerie pubbliche e private;</p> <p>f) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;</p> <p>g) scuole del preobbligo pubbliche e private;</p> <p>h) aree scoperte in uso;</p> <p>i) locali dove si svolgono attività educative;</p> <p>l) centri di istruzione e formazione lavoro;</p> <p>m) circoli privati senza somministrazione.</p>
<p>02. Cinematografi, teatri</p> <p>a) aree scoperte cinema, teatri, musei, etc.</p> <p>b) locali destinati a congressi e convegni;</p> <p>c) cinema e teatri.</p>
<p>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</p> <p>a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;</p> <p>b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;</p> <p>c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;</p> <p>d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;</p> <p>e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;</p> <p>f) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio;</p> <p>g) autorimesse.</p>
<p>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</p> <p>a) campi da calcio, da tennis;</p> <p>b) piscine;</p> <p>c) bocciodromi e simili;</p> <p>d) palestre ginnico sportive;</p> <p>e) locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;</p> <p>f) distributori di carburanti e relative aree scoperte;</p> <p>g) campeggi.</p>
<p>05. Stabilimenti balneari</p>
<p>06. Autosaloni, esposizioni</p> <p>a) autosaloni, esposizioni;</p> <p>b) gallerie d'asta.</p>
<p>07. Alberghi con ristorante</p> <p>a) agriturismo.</p>
<p>08. Alberghi senza ristorante</p> <p>a) ostelli per la gioventù;</p>

- b) foresterie;
- c) alberghi diurni e simili;
- d) locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast;

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

- a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case per ferie;
- b) colonie;
- c) caserme e carceri (escluse mense);
- d) collegi ed istituti privati di educazione, collettività e convivenze in genere;
- e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.

10. Ospedali

11. Agenzie e uffici

- a) enti pubblici;
- b) **uffici privati in genere;**
- c) autoscuole ;
- d) laboratori di analisi;
- e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
- f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
- g) emittenti radio televisive pubbliche e private.

12. Banche, istituti di credito e studi professionali

- a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati, **studi professionali in genere.**

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

- a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi;
- b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi;
- c) pelletterie, pelliccerie;
- d) elettrodomestici;
- e) materiale elettrico, apparecchi radio tv;
- f) giocattoli;
- g) colori e vernici;
- h) sementi e prodotti agricoli e da giardino;
- i) mobili, macchine per l'ufficio e articoli da arredamento;
- l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti;
- m) prodotti di profumeria e cosmesi;
- n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con attività previste nella classe e similari;
- o) pompe funebri.

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

- a) edicole, farmacie, tabaccai;
- b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici;
- c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari);
- d) locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

- a) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteria;
- b) antiquariato, filatelia e numismatica;
- c) strumenti musicali, dischi e videocassette;
- d) tessuti;
- e) negozi di articoli di ottica e fotografia;
- f) negozi di mercerie e filati;
- g) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
- h) attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.

16. Banche di mercato beni durevoli

a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari.

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

- a) barbiere, estetista, parrucchiere;
- b) istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.;
- c) tatuaggi.

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

- a) elettricista, fabbro, falegname, idraulico;
- b) negozi pulitura a secco, lavanderie;
- c) legatorie;
- d) botteghe artigiane (classe simile) e laboratori annessi al locale vendita di qualsiasi genere alimentare e non.

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

- a) autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- b) officine in genere.

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

- a) vetrerie e marmerie;
- b) attività residuali non comprese nelle altre classi.

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

- a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- b) rosticcerie, friggitorie, self service, tavole calde, osterie con cucina;
- c) attività rientranti nel comparto della ristorazione.

23. Birrerie, hamburgerie, mense

- a) birrerie, hamburgerie;
- b) mense (anche per caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata), refettori in genere, mense popolari.

24. Bar, caffè, pasticceria

- a) bar, caffè, pasticceria;
- b) gelaterie;
- c) circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci.

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

- a) macellerie, salumi e formaggi, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso;
- b) negozi confetterie e dolci in genere;
- c) negozi generi alimentari;
- d) panifici e pastifici;
- e) latterie, salumerie e pollerie;
- f) bottiglierie, vendita di vino;
- g) surgelati.

26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

- a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio;
- b) piadinerie, kebab;
- c) locali vendita serre.

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

- a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso);
b) posteggi di generi alimentari.

30. Discoteche, night club

- a) discoteche, night club;
a) ritrovi e clubs private con bar ristoro.

Per tutte le categorie

- a) aree scoperte in uso.

